



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 1647 del 18-09-2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI LICENZE "ZUCCHETTI INFINITY" IN MODALITÀ PAAS E IL SERVIZIO - PERIODO 1/10/2024 □ 30/09/2026 DI: MANUTENZIONE SOFTWARE "ZUCCHETTI INFINITY", MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE, ASSISTENZA TECNICA (EVENTUALE) ALLA DITTA ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. - P.IVA 01262190513. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG: B2316183C2.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell'ARPAS;

VISTO il Decreto dell'Assessora della Difesa dell'ambiente n. 11 del 08/07/2024 con il quale il Dott. Livio Sanna è stato nominato sostituto Direttore Generale di A.R.P.A.S. fino alla nomina e all'insediamento del nuovo Direttore Generale;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 21/01/2022, relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente del Servizio Risorse Umane al Dott. Roberto Pireddu;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e relativi allegati;

VISTI il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

VISTA la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera n. 11/32 del 30/04/2024 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 436 del 22/03/2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e n.437 del 22/03/2024 del Programma di attività 2024 e triennale 2024-2026, ex art. 5 L.R. n. 6/2006;

VISTA la determinazione n.735 del 29/04/2024 avente ad oggetto "Approvazione piano degli indicatori del bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell'art. 18-bis del d.lgs. 118/2011";

DATO ATTO che, al sottoscritto Direttore del Servizio Risorse Umane spetta l'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

PREMESSO che l'ARPAS utilizza da diversi anni i servizi in SAAS relativi alle procedure di gestione delle risorse umane (suite HR Infinity) sviluppati e forniti dalla Società Zucchetti S.p.A. con sede in Lodi (LO), via Solferino n. 1, nello specifico: servizio di canone di manutenzione software "zucchetti Infinity" in modalità Saas, canone di manutenzione terminali presenze e servizio di manutenzione adeguativa ed evolutiva della suite "zucchetti infinity";

PREMESSO che Zucchetti, sviluppatore e detentore di tutti i diritti di proprietà del software dedicato, esercita in esclusiva, anche attraverso il rappresentante Zucchetti Centro Sistemi SpA, la commercializzazione dell'utilizzo del software stesso e la relativa fornitura di assistenza e manutenzione tecnica delle apparecchiature accessorie;

CONSIDERATO che tale servizio scadeva il 30 giugno 2024 (successivamente prorogato al 30 settembre 2024);

PREMESSO che, al fine di garantire le funzionalità della gestione del personale, giuridica ed economica, è necessario procedere all'acquisizione della fornitura/servizio del software gestione HR Zucchetti per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2026 (prima della proroga il periodo in oggetto era luglio 2024 - giugno 2026);

CONSIDERATO che dal 2021 è in previsione la confluenza dei dipendenti di ARPAS dal CCNL Sanità al Contratto Collettivo Regionale – come disposto dalla Legge Regionale 17 del 2021 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/58 del 19 maggio 2022 – e che questo passaggio rende necessaria la valutazione di poter uniformare i sistemi di gestione giuridica ed economica del personale ai sistemi in uso presso la Regione autonoma della Sardegna al fine di ottimizzare le procedure, i tempi e i costi;

DATO ATTO che il suddetto passaggio al CCRL, per il personale dirigente di Arpas, è avvenuto dal 1° gennaio 2024;

CONSIDERATO che solo a seguito dell'effettivo passaggio al CCRL anche del personale del comparto dell'Agenzia sarà possibile prevedere una diversa esigenza del servizio richiesto e che quindi la valutazione di cui sopra potrà decorrere esclusivamente dalla data del passaggio del comparto di Arpas al nuovo CCRL;

VISTO l'obiettivo assegnato dai "Piani operativi Strutture anno 2023 - Analisi di fattibilità implementazione nuovo Sistema Informativo integrato Aree Contabilità/Documentale/HR" – finalizzato alla *"razionalizzazione degli strumenti digitali a supporto della gestione dei procedimenti e dei correlati flussi informativi relativi alle aree della contabilità finanziaria ed economica, dell'area della gestione documentale e dell'area delle Risorse Umane"* coordinato dal Servizio Affari Generali, che porterà alla presentazione di una proposta di fattibilità sull'acquisizione di un nuovo Sistema Informativo Integrato;

CONSIDERATO che, anche nell'ipotesi di passaggio ad un nuovo sistema informativo gestionale del personale si dovrà garantire la funzionalità del precedente sistema (Zucchetti) per almeno un anno successivo dalla data di migrazione dei dati nel nuovo applicativo (così da poter garantire la corretta esecuzione di attività giuridico/economiche essenziali svolte nella precedente annualità e gestite con il software Zucchetti: Conto annuale, CU etc....) e quindi, ipotizzando il passaggio al nuovo gestionale entro 12 mesi, per un totale di 24 mesi dall'affidamento del servizio richiesto nella presente RDO;

CONSIDERATO che, in caso di affidamento biennale, sulla base di una stima dei costi effettuata, risulterebbe più conveniente, nell'arco temporale di due anni, procedere con l'acquisto delle licenze in modalità Paas e ridurre così il costo del canone annuale (attualmente in Saas) garantendo un risparmio totale del 17%;

CONSIDERATO che è necessario ed indifferibile provvedere all'attivazione della fornitura/servizio di:

- ACQUISTO LICENZE "ZUCCHETTI INFINITY" IN MODALITÀ PAAS
- MANUTENZIONE SOFTWARE "ZUCCHETTI INFINITY"
- MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE
- ASSISTENZA TECNICA (eventuale)

ATTESO che l'importo della fornitura/servizio risulta inferiore a € 140.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 si può procedere all'affidamento diretto;

DATO ATTO che i beni/servizi da acquisire devono avere le caratteristiche come puntualmente descritte nella Scheda tecnica/Capitolato speciale allegato al presente atto;

CONSIDERATO che, secondo le stime effettuate, l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

APPURATO che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di mere forniture di materiale/servizi di natura intellettuale;

DATO ATTO che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

ATTESO:

- che dato l'importo della fornitura/servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto;
- che in base alla normativa vigente, per importi superiori ad € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L. 296/2006);

CONSIDERATO che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, trattandosi di approvvigionamento di beni/servizi informatici, sussiste l'obbligo di procedere all'acquisto *“tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”*;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi”*;

DATO ATTO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire la fornitura dei beni/la somministrazione del servizio in oggetto;

DATO ATTO che il bene/servizio risulta presente nei cataloghi del Me.Pa ovvero nelle categorie merceologiche del mercato elettronico del SardegnaCAT: AD23AA - PACCHETTI SOFTWARE E SISTEMI DI INFORMAZIONE; AD23AB - PROGRAMMAZIONE DI SOFTWARE E SERVIZI DI CONSULENZA; AD23AC - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO-SOFTWARE; AD23AM - MANUTENZIONE ADEGUATIVA, EVOLUTIVA E CORRETIVA SW e pertanto, si ricorre **all'acquisto mediante RDO (RdO: rfq_439137)** con unico operatore ditta Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - P.Iva 01262190513;

CONSULTATO ai fini dell'affidamento di cui sopra l'operatore economico: Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. - Codice Fiscale 03225010481, con sede legale in via Lungarno, 305 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - P.IVA 01262190513 - iscritto al SardegnaCAT;

VISTA l'offerta tecnica dettagliata (allegata), relativa ai servizi offerti sul Sardegna CAT, inviata da Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. e corrispondente ai servizi richiesti come da relazione tecnica illustrativa presentata da ARPAS (allegata);

RITENUTA l'offerta dell'operatore economico consultato adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione;

DATO ATTO che l'operatore economico Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a quelle oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

ATTESTATO di applicare il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.36/2023, escludendo dall'invito il seguente operatore economico uscente Zucchetti SpA attestando che il suddetto risulta affidatario del precedente affidamento avente ad oggetto commessa rientrante nello stesso settore merceologico con riguardo a tutti i contratti stipulati dalla Agenzia, verificati tramite consultazione dell'albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023 l'operatore economico individuato applica al proprio personale il seguente CCNL: C064 - Metalmeccanica Industria ma dichiara di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel documento tecnico nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la sua durata;

RITENUTO ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO

- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

RILEVATO che l'imposta di bollo relativa all'affidamento in oggetto, sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, è determinato in 40 euro, in quanto di importo superiore ai 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

DATO ATTO che la piattaforma Zucchetti Infinity è qualificata come servizio in Paas sul Marketplace di ACN;

RITENUTO pertanto di dover affidare l'appalto in oggetto all'operatore Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. con sede in via Lungarno, 305 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) P.IVA 01262190513 per l'importo di euro **74.035,50 IVA esclusa** alle condizioni indicate nella scheda tecnica/capitolato speciale;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento della fornitura/servizio è pari ad **€ 74.035,50 IVA ESCLUSA** e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad:

- **euro 32.989,50 IVA ESCLUSA**, sul Capitolo SC02.2032 - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE
- euro **37.968,00 IVA ESCLUSA**, sul Capitolo SC02.1085 - MANUTENZIONE ORDINARIA HW E SFW (MANUTENZIONE SOFTWARE)
- euro **3.078,00 IVA ESCLUSA**, sul Capitolo SC02.1085 - MANUTENZIONE ORDINARIA HW E SFW (MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE)

del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che agli importi indicati nell'offerta economica sarà applicato, nell'anno successivo all'offerta, l'adeguamento ISTAT, calcolato con il codice ISTAT che corrisponde al codice ATECO del fornitore che nel registro imprese è il 28.30.90;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente **CIG B2316183C2**;

DATO ATTO della spesa relativa al pagamento del contributo all'ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, pari ad € 35,00, dando mandato all'economista della Direzione Generale per il relativo pagamento;

DATO ATTO che le verifiche sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico sono state effettuate ai sensi dell'articolo 99 e ss. del Codice;

DATO ATTO che, in prossimità della data di scadenza del servizio in essere affidato al fornitore Zucchetti SPA – ossia il 30 giugno 2024 - non è stato possibile procedere all'affidamento in oggetto per i motivi che seguono:

- l'acquisto delle licenze PAAS era legato ad un investimento nelle spese in conto capitale, finanziato con avanzo di amministrazione disponibile, il cui utilizzo era subordinato

all'approvazione del rendiconto da parte della Regione autonoma della Sardegna, che al momento era in attesa di nulla osta da parte della Giunta Regionale;

- l'attuale affidamento sarebbe stato possibile, quindi, solo dopo l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta Regionale;
- era necessario proseguire con il servizio di manutenzione in essere poiché l'eventuale interruzione delle prestazioni avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico;
- in base all'Art. 120 comma 11 del Codice degli appalti è stato ritenuto necessario prorogare l'affidamento del servizio di "Canone di manutenzione software "zucchetti infinity" in modalità saas anno 2023-2024 e canone di manutenzione terminali presenze anno 2023-24" a Zucchetti SPA per il tempo strettamente necessario a procedere con il presente affidamento a Zucchetti Centro Sistemi S.p.A;

DATO ATTO, quindi, delle Determinazioni n. 1146 del 26-06-2024 e n. 1428 del 08-08-2024 che hanno disposto la proroga dei servizi citati fino al 30.09.2024;

PRESO ATTO che l'offerta economica presentata è relativa ad un totale di 24 mensilità, in un periodo tra le annualità 2024-2026, e che nulla osta a far decorrere l'affidamento **dal 01.10.2024 al 30.09.2026 riparametrando gli importi alle mensilità corrispondenti;**

PRESO ATTO dell'assenso del fornitore Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. a modificare le date di decorrenza dell'affidamento mantenendo ferma la proposta contrattuale come da offerta allegata;

DETERMINA

1. Di **affidare**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, LA FORNITURA DI LICENZE "ZUCCHETTI INFINITY" IN MODALITÀ PAAS E IL SERVIZIO - PERIODO 1/10/2024 – 30/09/2026 DI: MANUTENZIONE SOFTWARE "ZUCCHETTI INFINITY", MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE, ASSISTENZA TECNICA (EVENTUALE) in favore della Ditta **Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.** con sede in via Lungarno, 305 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) **P.IVA 01262190513** per un importo complessivo di **€ 90.323,32 IVA INCLUSA** mediante **RDO SardegnaCAT** (rfq_439137) descritto in premessa;
2. Di impegnare:
 - con il n. **3240000735** la somma di euro **40.247,19 IVA compresa**, sul Capitolo **SC02.2032 - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE – Missione 01 - Programma 08 – Azione 01**, del Bilancio in corso, a favore della ditta Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. con sede in via Lungarno, 305 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) P.IVA 01262190513 come di seguito specificato:

anno **2024: euro 40.247,19 IVA compresa**

al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto;

- con il n. **3240000736** la somma di **euro 46.320,96** IVA compresa, sul Capitolo **SC02.1085** - MANUTENZIONE ORDINARIA HW E SFW (MANUTENZIONE SOFTWARE) – Missione 01 - Programma 08 – Azione 01, del Bilancio in corso, a favore della ditta Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. con sede in via Lungarno, 305 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) P.IVA 01262190513 come di seguito specificato:

anno **2024: euro 5.790,12** IVA compresa – posizione **1**

anno **2025: euro 23.160,48** IVA compresa – posizione **2**

anno **2026: euro 17.370,36** IVA compresa – posizione **3**

al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto;

- con il n. **3240000737** la somma di **euro 3.755,17** IVA compresa, sul Capitolo **SC02.1085** - MANUTENZIONE ORDINARIA HW E SFW (MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE) – Missione 01 - Programma 08 – Azione 01, del Bilancio in corso, a favore della ditta Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. con sede in via Lungarno, 305 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) P.IVA 01262190513 come di seguito specificato:

anno **2024: euro 469,40** IVA compresa – posizione **1**

anno **2025: euro 1.877,58** IVA compresa – posizione **2**

anno **2026: euro 1.408,19** IVA compresa – posizione **3**

al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto;

3. Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
4. Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

Il/La Direttore/Direttrice *
ROBERTO PIREDDU

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Area Amministrativa
Servizio Ragioneria e finanze

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

**Area Amministrativa/Servizio Risorse umane
Determinazione n. 1647 del 18-09-2024**

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione n. 1647 del 18-09-2024 adottata dal Servizio **Area Amministrativa/Servizio Risorse umane** hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.

Data: 18-09-2024

Il Direttore*
TERESA D'ORIANO

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Area Amministrativa/Servizio Risorse umane

Determinazione n. 1647 del 18-09-2024

Si certifica che la determinazione 1647/2024 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ARPAS per 15 giorni dal 18-09-2024 al 03-10-2024.

L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

Il Responsabile *
ROBERTO PIREDDU

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*

ACQUISTO LICENZE “ZUCCHETTI INFINITY” IN MODALITÀ PAAS

+

MANUTENZIONE SOFTWARE “ZUCCHETTI INFINITY” ANNI 2024-26

+

MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE ANNI 2024-26

+

ASSISTENZA TECNICA 2024-2026 (eventuale)

SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ DI FORNITURA

RDO su piattaforma Sardegna CAT



Sommario

PREMESSA.....	3
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE, MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI FATTURAZIONE.....	4
Art. 3. GARANZIE SOFTWARE QUALIFICATO MARKETPLACE ACN.....	6
Art. 4. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	7
Art. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – CCNL APPLICABILE	8
Art. 7. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	9
Art. 8. GARANZIA DEFINITIVA.....	11
Art. 9. RESPONSABILITÀ.....	11
Art. 10. PENALI	12
Art. 11. TEMPISTICHE	13
Art. 12. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE	13
Art. 13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE.....	13
Art. 14. ACCORDO BONARIO	14
Art. 15. RISERVATEZZA	14
Art. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO	14
Art. 17. RECESSO.....	14
Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
Art. 19. SUBAPPALTO	16
Art. 20. SPESE CONTRATTUALI	16
Art. 21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	16
Art. 22. RINVIO NORMATIVO.....	16



PREMESSA

ARPAS utilizza, per la gestione giuridica ed economica del personale nonché per la gestione della prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, un servizio in SaaS mediante i vari moduli afferenti alla soluzione “*HR Infinity*”, sviluppati e forniti dalla Società Zucchetti S.p.A. con sede in Lodi (LO), via Solferino n. 1.

Zucchetti, sviluppatore e detentore di tutti i diritti di proprietà del software dedicato, esercita in esclusiva, anche attraverso il rappresentante Zucchetti Centro Sistemi SpA, la commercializzazione dell'utilizzo del software stesso e la relativa fornitura di assistenza e manutenzione tecnica delle apparecchiature accessorie (terminali presenze).

Tale servizio scadrà il 30 giugno 2024.

A corredo della suddetta suite potrebbe rendersi necessario disporre di un adeguato supporto per l'implementazione delle manutenzioni adeguate ed evolutive nell'ottica di conformare il software alle disposizioni normative ed alle modifiche organizzative dell'Agenzia ed implementare nuove funzionalità in base a esigenze sopravvenute. È inoltre necessario disporre di un adeguato affiancamento formativo per una corretta ed efficace gestione dei moduli in uso.

L'Agenzia, in questi mesi, è in attesa che si concludano le trattative per la confluenza del personale del comparto nel CCRL RAS (dopo il transito del personale dirigente avvenuto a inizio 2024). Per procedere quindi ad una valutazione inerente l'utilizzo di un diverso gestionale HR, quello in uso presso la RAS od un altro integrato presente sul mercato, si dovrà quindi ancora attendere.

In ogni caso, dalla data dell'eventuale passaggio al nuovo gestionale HR dovrà essere garantita la funzionalità del precedente sistema informativo per almeno un anno (ossia, ipotizzando il passaggio al nuovo gestionale entro 12 mesi, per un totale di 24 mesi dall'affidamento del servizio richiesto nella presente RDO).

Valutato quindi di procedere con l'affidamento per una durata biennale e valutata l'analisi dei costi che dimostra la convenienza nell'acquisto delle licenze in modalità Paas (che riducono i costi dei canoni annuali: sul biennio si verifica un risparmio totale del 17%) si procederà come segue.



Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Costituiscono oggetto del presente appalto, le seguenti strumentazioni e attività, sulla base delle condizioni e opportunità, come meglio descritte successivamente:

1. ACQUISTO LICENZE "ZUCCHETTI INFINITY" IN MODALITÀ PAAS
2. MANUTENZIONE SOFTWARE "ZUCCHETTI INFINITY" ANNI 2024-26
3. MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE ANNI 2024-26
4. ASSISTENZA TECNICA 2024-2026 (eventuale)

Art. 2. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE, MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI FATTURAZIONE

La fornitura e il servizio richiesto riguarda nel dettaglio:

1. **ACQUISTO LICENZE DELLE SEGUENTI PROCEDURE DELLA ZUCCHETTI SPA CON UTILIZZO IN PAAS:**

PROCEDURA	SCAGLIONE
*PAGHE PROJECT	400
*TPCOR	400
*PRESENZE PROJECT	400
*CUWPND	50
*WORKFLOW PRESENZE PIANO FERIE	400
*GIUJPA	400
*TRAVSS	100
*EXPSS	100
*IBWVISHR	400
*SICFOR-SICSVS	400
*IB5EXTSS	400
*ZGATE	-
*PAAS	400

Il servizio offerto avrà validità da luglio 2024.

La fatturazione prevede quanto segue: **fatturazione una tantum anticipata**, pagamento con Bonifico 30gg dalla fatturazione che avverrà nel 2024 (assieme al primo canone semestrale e al primo canone dei terminali).

2. **MANUTENZIONI SOFTWARE (LUGLIO 2024 – GIUGNO 2026) PER LE SEGUENTI PROCEDURE:**

PROCEDURA	SCAGLIONE
*PAGHE PROJECT	400
*TPCOR	400
*PRESENZE PROJECT	400
*CUWPND	50
*WORKFLOW PRESENZE PIANO FERIE	400
* GIUJPA	400



*TRAVSS	100
*EXPSS	100
*IBWVISHR	400
*SICFOR-SICSVS	400
*IB5EXTSS	400
*ZGATE	-
*PAAS	400

Il servizio offerto avrà validità da luglio 2024 al 30.06.2026.

La fatturazione prevede quanto segue: **Fatturazione semestrale anticipata** - Pagamento con Bonifico 30gg dalla fatturazione che avverrà come segue:

- 2024 assieme all'acquisto delle licenze e al primo canone dei terminali;
- nel primo semestre 2025 assieme al primo canone terminali 2025 – il secondo semestre 2025 unica fattura con solo il terzo canone;
- nel 2026 il quarto canone di chiusura.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del Codice, sull'importo netto imponibile di ciascuna fattura è operata, direttamente a cura della ditta affidataria che esporrà l'importo della trattenuta con apposita voce in fattura, **una ritenuta dello 0,50 per cento**. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si opererà ai sensi dell'art. 11 comma 6 del codice.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

3. MANUTENZIONI (LUGLIO 2024 – GIUGNO 2026) PER I SEGUENTI TERMINALI:

HARDWARE: MANUTENZIONE	CANONI	DI
Terminale ZT16727 Matr.16142008		
Terminale ZT16727 Matr.16142010		
Terminale ZT16727 Matr.16142012		
Terminale ZT16727 Matr.16142014		
Terminale ZT16727 Matr.16142009		
Terminale ZT16727 Matr.16142011		
Terminale ZT16727 Matr.16142013		
Terminale ZT16727 Matr.19142001		
Terminale ZT16727 Matr.19142003		

Il servizio offerto avrà validità da luglio 2024 al 30.06.2026.



La fatturazione prevede quanto segue: **Fatturazione annuale anticipata** - Pagamento con Bonifico 30gg dalla fatturazione che avverrà come segue:

- 2024 assieme all'acquisto delle licenze e al primo canone manutenzione;
- nel secondo semestre 2025 assieme al terzo canone manutenzione 2025.

Nell'ambito del suddetto servizio è prevista la fornitura di un ulteriore lettore che possa fungere da pezzo di ricambio in caso di guasto/avaria non gestibile da remoto (cd. "muletto") da utilizzare in sostituzione del terminale difettoso. L'intervento di sostituzione presso le varie sedi di ARPAS sarà a carico della ditta fornitrice e dovrà essere effettuato entro le 24 ore successive alla notifica del malfunzionamento da parte degli Uffici di ARPAS.

Eventuali eventi che dovessero comportare la perdita della configurazione di base dei terminali saranno gestiti da remoto da parte del fornitore previo accordo con il Servizio Sistema Informativo e Informatico. L'intervento sui terminali sarà a carico della ditta fornitrice e dovrà essere effettuato entro le 24 ore successive alla notifica del malfunzionamento da parte degli Uffici di ARPAS.

4. ASSISTENZA TECNICA 2024-2026 (eventuale)

Verrà presa in considerazione una quotazione per interventi evolutivi e di manutenzione che si dovessero rendere necessari e che saranno oggetto di specifica richiesta. Fatturazione a consuntivo.

Qualora l'assistenza preveda un impegno inferiore alle 8h dovrà essere preventivamente concordata/autorizzata da ARPAS dietro presentazione di impegno di massima; qualora l'intervento preveda un impegno superiore alle 8 ore, verrà prodotto un blueprint contenente le seguenti informazioni:

- costo stimato dell'intervento (in ore uomo) ivi compresa la fase di analisi;
- descrizione dell'intervento che metta in evidenza gli output attesi sulla base della fase di analisi;
- cronoprogramma dell'intervento.

L'attività dovrà essere preventivamente concordata/autorizzata da ARPAS.

Art. 3. GARANZIE SOFTWARE QUALIFICATO MARKETPLACE ACN

Secondo quanto disposto dalle Circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018, a partire dal 1 aprile 2019 le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire servizi SaaS (come anche IaaS e PaaS) esclusivamente qualificati da AgID (ora ACN) e pubblicati sul Cloud Marketplace della PA. Tali servizi in Cloud, 'certificati' attraverso un rigoroso processo di qualificazione, devono soddisfare la garanzia che ogni fornitore rispetti rigide regolamentazioni di sicurezza e qualità, quindi con la certezza, per i propri servizi, di:

- applicativi aggiornati continuamente, senza disservizi;
- interoperabilità tra servizi;
- portabilità, quindi la garanzia del fornitore di turno, verso il Cliente PA, di poter facilmente passare



ad altro sw senza le complicazioni attualmente esistenti tra prodotti diversi, evitando, quindi, il cosiddetto 'vendor lock-in', ossia il rapporto di dipendenza che si instaura inevitabilmente tra un cliente ed un fornitore di beni o servizi, tale che il cliente si trova nella condizione di non poter acquistare analoghi beni o servizi da un fornitore differente senza dover sostenere rilevanti costi e ritardi per effettuare questo passaggio;

- elasticità e scalabilità delle soluzioni;
- monitoraggio e misurabilità di utilizzo e performance;
- maggiore flessibilità nel provare nuovi servizi o apportare modifiche;
- disponibilità e qualità del servizio garantite da rigide SLA (99,9% ossia al più disservizi per massimo 9 ore/anno);
- qualità del supporto e della documentazione garantita dalla qualificazione;
- qualità certificata dei processi (sviluppo, disaster recovery, business continuity..);
- possibilità di confronto tra le proposte via Marketplace;

Art. 4. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARPAS dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del RUP.

Art. 5. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore la fornitura e il servizio di:

1. LICENZE "ZUCCHETTI INFINITY" IN MODALITÀ PAAS
2. MANUTENZIONE SOFTWARE "ZUCCHETTI INFINITY" ANNI 2024-26
3. MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE ANNI 2024-26
4. ASSISTENZA TECNICA 2024-2026 (eventuale)
6. SOTTOSCRIZIONE NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

che avverranno sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore e con utilizzo del personale dello stesso.

Altresì, l'appaltatore si impegna a:

- a) garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento impiegando tutto il personale e gli strumenti necessari secondo quanto stabilito nel presente documento;



- b) applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; l'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla legislazione vigente;
- d) attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni e, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 81/2008;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio;
- f) rispettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) comunicare, entro 7 giorni dall'affidamento, il nominativo ed il recapito telefonico del referente responsabile della gestione del servizio e della fatturazione, nonché gli indirizzi mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al presente appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
- h) mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per gli strumenti di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto;
- i) rispettare gli impegni ed obblighi assunti, anche in ordine ai requisiti di legge, di idoneità e di capacità professionale dichiarati ed all'uopo verificati dall'Agenzia in sede di affidamento.

Art. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – CCNL APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli



infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri.

Il CCNL applicabile al presente affidamento è il seguente: Terziario, Distribuzione e Servizi (cod. CNEL H011).

Nel caso in cui l'Operatore Economico partecipante intenda applicare un CCNL differente da quello preso in considerazione dalla S.A., dovrà indicare nella propria offerta, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Codice, tale CCNL purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele.

Prima di procedere all'affidamento, l'Agenzia acquisisce la dichiarazione con cui l'operatore economico si è impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero verifica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (art. 11 comma 4 del Codice).

Art. 7. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale verrà pagato, previa verifica dello stato e della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali prescritte ed elencate nel presente documento, previa acquisizione del DURC on line.

La fattura elettronica per gli anni 2024, 2025 e 2026 dovrà indicare il riferimento al contratto, inclusa la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e dovrà essere intestata all'ARPAS via Contivecchi n. 7 09122 Cagliari, Partita IVA 03125760920, Codice Fiscale 92137340920 e trasmessa in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 al Codice Univoco che verrà comunicato di seguito.

Il termine di pagamento è convenuto in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura elettronica ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i ed il pagamento avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e di accertamento dell'assenza d'irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall'art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008).

In attuazione del comma 6 dell'art. 11 del Codice, sull'importo netto delle prestazioni contrattuali, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. In sede di predisposizione dei relativi certificati di pagamento l'importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare sarà determinato al netto delle ritenute dello 0,50% e queste ultime saranno fatturate e quindi assoggettate ad IVA esclusivamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e a seguito del certificato di verifica di conformità.

L'importo delle ritenute di garanzia non è immediatamente esigibile e non può essere considerato come "corrispettivo" fino alla verifica dell'esatto adempimento contrattuale.

Tali ritenute, pertanto, potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.



L'ARPAS è soggetta all'applicazione della norma "Split payment", ai sensi dell'articolo 17 Ter del DPR 633/72 e, pertanto, la fattura elettronica dovrà riportare nel campo "esigibilità IVA" il carattere "S" Scissione dei pagamenti.

Il pagamento avverrà mediante accredito sul conto corrente dedicato che l'appaltatore comunicherà ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm. con il modulo fornito dall'ARPAS e sarà tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Il pagamento delle fatture è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136, indicato dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

Ogni variazione relativa al conto corrente e ai soggetti delegati indicati nel contratto, deve essere notificata all'ARPAS entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, inviando la relativa documentazione. I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 (regolamento di attuazione) come modificati dall'art. 1, commi 986 e 987, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), salvo quanto previsto dall'art. 153 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 "Decreto rilancio" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77.

La fattura dovrà essere inviata - in forma elettronica - tramite il Sistema di Interscambio al seguente **Codice Univoco Ufficio: 5SY9FD.**

Pertanto è obbligatorio che nella fattura sia riportato:

- **Codice UNIVOCO ufficio: 5SY9FD**
- **numero e data della determinazione di impegno di spesa (affidamento)**
- **numero di impegno (presente nella determinazione di impegno/affidamento)**
- **CIG (e ove previsto CUP)**

e che tali dati siano correttamente inseriti nei campi obbligatori della fattura stessa. La mancata indicazione dei dati di cui sopra è causa di motivato rifiuto della fattura.

Termini e modalità di pagamento sono indicati dettagliatamente all' articolo 2 del presente documento tecnico. Agli importi indicati nell'offerta economica potrà essere applicato, nell'anno successivo all'offerta, l'adeguamento ISTAT.



Art. 8. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del codice, l'Appaltatore deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 9. RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi infortunio o danno diretto e materiale causato a persone e/o beni dell'Appaltatore stesso, dell'ARPAS e di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresa la fornitura di parti di ricambio, riferibili all'Appaltatore stesso o a soggetti del cui operato questi è tenuto a rispondere.



L'Appaltatore garantisce l'esecuzione dell'insieme delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, nell'offerta e nel patto d'integrità.

Art. 10. PENALI

Il servizio dovrà essere eseguito, salvo cause ed eventi imprevedibili e all'appaltatore non imputabili, nel rispetto delle scadenze e **modalità di cui al presente Documento tecnico.**

La penale pecuniaria per il ritardo nell'esecuzione del Servizio, secondo le tempistiche riportate nella tabella sottostante è stabilita nella misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Oggetto	Inadempimento	Penale
Licenze "zucchetti infinity" in modalità paas	<ul style="list-style-type: none"> - mancata fornitura delle licenze - malfunzionamento delle licenze o erronea fornitura delle stesse 	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Manutenzione software "zucchetti infinity" anni 2024-26	<ul style="list-style-type: none"> - indisponibilità del servizio 	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Manutenzione terminali presenze anni 2024-26	<ul style="list-style-type: none"> - indisponibilità del servizio - mancata sostituzione del terminale 	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
Assistenza tecnica 2024-2026 (eventuale)	<ul style="list-style-type: none"> - mancata erogazione dell'assistenza programmata 	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale; è fatta salva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore con la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, all'esecutore può essere assegnato un termine per l'esecuzione dei servizi, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.



Art. 11. TEMPISTICHE

Le tempistiche per l'erogazione della fornitura/servizio sono definite nell'articolo 2.

Art. 12. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 121 del Codice, quando ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi o forniture o lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione.

Il verbale di sospensione è redatto, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o suo rappresentante legale, indicando le ragioni che abbiano determinato l'interruzione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. In ogni caso, la sospensione viene disposta per il tempo strettamente necessario. Il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Si applica l'art. 8 dell'allegato II.14 del Codice in caso di risarcimento dovuto all'esecutore.

Art. 13. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

Il RUP per la gestione delle riserve, si attiene alla disciplina di cui all'articolo 7 dell'allegato II.14 al Codice che stabilisce analiticamente modalità e termini di iscrizione delle stesse. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare all'ARPAS, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'affidamento idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicate con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'affidamento o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di affidamento;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute.

Art. 14. ACCORDO BONARIO

Per quanto compatibile al contratto d'affidamento in oggetto, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applica l'articolo 210 del Codice a cui si rinvia.

Art. 15. RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'appaltatore può citare i termini essenziali dell'appalto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'ARPAS, delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Art. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 17. RECESSO

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

L'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti nel luogo di esecuzione del



contratto qualora l'Arpas, durante l'esecuzione del contratto, abbia ordinato prestazioni oltre i limiti di cui all'art. 120 comma 9 (quinto d'obbligo).

Il contratto si risolve, oltre che nei casi sopra indicati, anche nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 122 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice e art. 10 dell'Allegato II.14 nonché ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Ferme restando le suddette ipotesi, costituiscono cause di applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato;
- violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità e/o del Codice di comportamento;
- inosservanza degli obblighi di Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;
- (*se del caso*) inesistenza, invalidità e inefficacia della polizza assicurativa richiesta dalla S.A.;
- applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme dovute sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite al contratto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ARPAS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa.



Art. 19. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice. Il concorrente, all'atto dell'offerta, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Il subappalto necessita di autorizzazione da parte dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 119.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore comunica all'Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappaltabili dando le informazioni come previsto dal comma 2 dell'art. 119 del Codice. Appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il pagamento del corrispettivo spettante al subappaltatore verrà disposto direttamente in favore dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà produrre all'Arpas, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la fattura quietanzata da parte del subappaltatore.

Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate nel precedente art. 8.

Art. 20. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto secondo le norme vigenti.

L'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Il pagamento dell'imposta di cui alla suddetta Tabella ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione del contratto.

L'importo esatto verrà quantificato e comunicato dopo l'aggiudicazione del servizio.

Art. 21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di affidamento è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.

Art. 22. RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Documento tecnico, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa vigente in materia di appalti pubblici e ss.mm., al DM MIT n.49/2018 e alla normativa di settore nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata.

Il Responsabile Unico di Progetto
(Documento firmato digitalmente)



MODULO OFFERTA

**SERVIZIO DI FORNITURA ED ESECUZIONE DI SERVIZI PER: ACQUISTO LICENZE “ZUCCHETTI INFINITY” IN MODALITÀ PAAS + MANUTENZIONE SOFTWARE
“ZUCCHETTI INFINITY” ANNI 2024-26 + MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE ANNI 2024-26 + ASSISTENZA TECNICA 2024-2026 (eventuale)**

IL sottoscritto **FABRIZIO BERNINI** legale rappresentante dell'impresa **ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA** con sede in **TERRANUOVA BRACCIOLINI**, via
LUNGARNO n° 305 CAP 52028 Tel. 055 91971
P. IVA 01262190513

OFFRE

per il servizio dettagliatamente specificato nel documento tecnico il prezzo sotto indicato:

FORNITURA - SERVIZIO	DETTAGLIO SERVIZIO	PREZZO (IVA esclusa)
Licenze “zucchetti infinity” in modalità paas	*PAGHE PROJECT 400 *TPCOR 400 *PRESENZE PROJECT 400 *CUWPND 50 *WORKFLOW PRESENZE PIANO FERIE 400 *GIUJPA 400 *TRAVSS 100 *EXPSS 100 *IBWVISHR 400 *SICFOR-SICSVS 400 *IB5EXTSS 400 *ZGATE - *PAAS 400	32.989,50
Manutenzione software “zucchetti infinity” anni 2024-26	*PAGHE PROJECT 400 *TPCOR 400 *PRESENZE PROJECT 400 *CUWPND 50 *WORKFLOW PRESENZE PIANO FERIE 400 *GIUJPA 400 *TRAVSS 100 *EXPSS 100 *IBWVISHR 400 *SICFOR-SICSVS 400 *IB5EXTSS 400 *ZGATE - *PAAS 400	37.968,00

MODULO OFFERTA

SERVIZIO DI FORNITURA ED ESECUZIONE DI SERVIZI PER: ACQUISTO LICENZE "ZUCCHETTI INFINITY" IN MODALITÀ PAAS + MANUTENZIONE SOFTWARE "ZUCCHETTI INFINITY" ANNI 2024-26 + MANUTENZIONE TERMINALI PRESENZE ANNI 2024-26 + ASSISTENZA TECNICA 2024-2026 (eventuale)

Manutenzione terminali presenze anni 2024-26	Terminale ZT16727 Matr.16142008 Terminale ZT16727 Matr.16142010 Terminale ZT16727 Matr.16142012 Terminale ZT16727 Matr.16142014 Terminale ZT16727 Matr.16142009 Terminale ZT16727 Matr.16142011 Terminale ZT16727 Matr.16142013 Terminale ZT16727 Matr.19142001 Terminale ZT16727 Matr.19142003	3078
Assistenza tecnica 2024-2026 (eventuale)	Verrà presa in considerazione una quotazione per interventi evolutivi e di manutenzione che si dovessero rendere necessari e che saranno oggetto di specifica richiesta. Fatturazione a consuntivo. Qualora l'assistenza preveda un impegno inferiore alle 8h dovrà essere preventivamente concordata/autorizzata da ARPAS dietro presentazione di impegno di massima; qualora l'intervento preveda un impegno superiore alle 8 ore, verrà prodotto un blueprint contenente le seguenti informazioni: - costo stimato dell'intervento (in ore uomo) ivi compresa la fase di analisi; - descrizione dell'intervento che metta in evidenza gli output attesi sulla base della fase di analisi; - cronoprogramma dell'intervento. L'attività dovrà essere preventivamente concordata/autorizzata da ARPAS.	75,00/H di intervento . € 0,60 /Km . € 40,00 /h ore viaggio
TOTALE		€ 74.035,50
PREZZO COMPLESSIVO in cifre (IVA esclusa)		€ 74.035,500
PREZZO COMPLESSIVO in lettere (IVA esclusa): SETTANTAQUATTROMILATRENTACINQUE/50		
Costi aziendali relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in cifre)		0
Costi aziendali relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in lettere)		€ -
CCNL APPLICATO: METALMECCANICA INDUSTRIA		

Data 19-06-2024

Firma digitale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_44066561	Data richiesta	11/06/2024	Scadenza validità	09/10/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA
Codice fiscale	03225010481
Sede legale	VIA LUNGARNO, 305 52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.